



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 29

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 - APERTURA DEL MERCATO DI SAN SEBASTIANO DEL SABATO

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 recante "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

Considerato che l'allegato 1 all'Ordinanza sopra citata "NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE", alla voce "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)" prevede, "Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere con esclusione delle sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro."

Sentito il Centro Operativo Comunale.

ORDINA

Art. 1 Svolgimento del Mercato di San Sebastiano:

L'esecuzione del mercato in via Martiri della Libertà, via Artigiani e Piazzale Bianchi, da svolgersi nella giornata di Sabato:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita secondo le seguenti disposizioni:
 - a) L'area mercatale ed i posteggi sono quelli individuati nella planimetria (allegato 1) alla presente ordinanza, la quale ne costituisce parte integrante;
 - b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle, garantendo il distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
 - c) In capo agli ambulanti incombe l'osservanza delle seguenti misure:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - Uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - In caso di vendita di abbigliamento, messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - In caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- d) Al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento interpersonale, all'interno di tale area potrà entrare contemporaneamente un numero massimo di persone pari a settantadue, ovvero il doppio del numero dei posteggi previsti. A tale fine viene stabilito il presidio da parte di personale della Protezione Civile;
- e) È fatto obbligo, sia a quanti si trovano all'interno dell'area mercatale sia a quanti si trovano in attesa di accesso alla stessa, di utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nonché di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

Art. 2 Disposizioni finali e sanzionatorie

- f) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti fino al 14 giugno 2020;
- g) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- h) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;
- i) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze";
- j) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120

giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


Allegati:

- 1) Planimetria

Lumezzane, 05/06/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LUMEZZANE (BS)
Mercato - S. SEBASTIANO



LUMEZZANE (BS)
Mercato - S. SEBASTIANO

ELENCO POSTEGGI

N. POSTEGGIO	ASSEGNATARIO
2	CUCCHI
3	RATTO ANDREA
4	PUTELLI LUIGI
6	TONINELLI FRANCESCO
7	MAFFEZZONI
9	BERTONI
10	PADERNO
11	PELI RAFFAELLA
12	CALVANO GIOVANNI
13	ASAD ALI
14	COTTELLI ROSETTA
15	DIRAI MOURAD
16	CERA DINO
17	BUCCOLIERO PASQUALE
19	PAREDI GIANCARLO
22	PELI RAFFAELLA
24	DELBONO WALTER
25	VILLA
26	RAGNOLI
27	SONFRAS
29	REDONDI GIANLUIGI
30	POLONINI
31	GARES
33	QUARANTINI
34	GALLARINI
35	CERVATI GIOVANNA
36	FADA MARCO
37	TOMASONI
38	TOMASONI ELENA
39	FILIPPINI
40	GILBERTI VALTER
41	ORINI MARIO
42	MARINI FRANCESCO
43	DIENE
44	PANERONI LORETTA
45	FARIMBELLA